



Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro: che cosa cambia

Autore : Redazione

Data: 19/07/2018

Divieto di lucro per le società sportive dilettantistiche a causa delle modifiche del decreto Dignità, abrogazione cococo: nuove regole da applicare.

Addio alle società sportive dilettantistiche (Ssd) con scopo di lucro, e addio anche alle collaborazioni coordinate e continuative che sarebbero state attuate da queste società: il decreto Dignità, infatti, elimina i commi della legge di Bilancio 2018 [1] in materia di Ssd, che avevano introdotto la possibilità di utilizzare le società di persone o di capitali lucrative per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica.

Un ritorno al passato che, però, non determina alcun cambiamento di fatto: la nuova disciplina sulle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro, in effetti, non è mai entrata in vigore, così come non è mai diventata operativa la disciplina delle co.co.co., cioè delle collaborazioni coordinate e continuative, che sarebbero state attuate da queste società. In particolare, una delibera del Coni avrebbe dovuto individuare le mansioni oggetto delle collaborazioni necessarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche: le co.co.co. avrebbero beneficiato, da un lato, di nuove agevolazioni fiscali, ma dall'altro lato avrebbero comportato un aggravio dei costi e degli adempimenti per le società sportive (comunicazione preventiva di instaurazione della collaborazione al centro per l'impiego, tenuta del libro unico del lavoro, elaborazione delle buste paga...). Ritorna, in conclusione, la netta distinzione tra le attività di sport professionistico, che possono essere lucrative, e le attività sportive dilettantistiche, che non possono essere a scopo di lucro. Manca, invece, una disciplina giuridica per le associazioni e le società sportive «intermedie» fra dilettantismo e professionismo. Facciamo allora il punto della situazione sulle **società sportive dilettantistiche con scopo di lucro: che cosa cambia**, come funzionano, quali sono le regole e gli adempimenti da seguire.

Come funzionano le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche?



Col ritorno al passato stabilito dal decreto Dignità, chi vuole costituire una società o un'associazione sportiva non professionistica può fondare:

- una **Asd**, cioè un'associazione sportiva dilettantistica;
- una **Ssdrl**, cioè una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.

Entrambi gli enti associativi devono risultare senza fini di lucro, e non hanno dunque la possibilità di distribuire utili.

Quali sono le agevolazioni previste per società e associazioni sportive dilettantistiche?

Sia le Asd che le Ssdrl possono godere, se iscritte nel registro del Coni e se rispettano un determinato limite di proventi annui, di un particolare regime fiscale agevolato, conosciuto come **Legge 398 [2]**.

L'adesione a questo regime permette di determinare forfettariamente l'Iva, l'imposta sul valore aggiunto, assieme alle imposte dirette.

Inoltre, il regime consente di pagare compensi ad allenatori, istruttori, preparatori, collaboratori in genere ed anche atleti, usufruendo di una totale esenzione da imposte dirette o sostitutive, fino ad un massimo annuo di diecimila euro. Per compensi non superiori a 28.158,28 euro annui, poi, i collaboratori beneficiano dell'applicazione di ritenute fiscali in misura pari al 23%.

Chi è responsabile nelle società e nelle associazioni sportive dilettantistiche?

Per quanto riguarda i debiti dell'ente, nel caso in cui si tratti di Asd è il presidente a dover pagare, in caso d'incapienza finanziaria dell'associazione, in quanto la normativa lo considera responsabile in solido. In particolare, **chi agisce** in nome e per conto dell'Asd non riconosciuta (la maggioranza delle associazioni sportive dilettantistiche non è riconosciuta) è responsabile personalmente e solidalmente con l'associazione per obblighi e debiti contratti con i terzi, anche se non risulta titolare di cariche sociali.

Nelle Ssdrl, invece, considerando che giuridicamente sono applicabili gli stessi articoli del codice civile applicabili per le società di capitali, la responsabilità patrimoniale è limitata all'importo del capitale sociale. **Chi prende le decisioni nelle società e nelle associazioni sportive dilettantistiche?**



Nelle Asd, a decidere è l'**assemblea dei soci**: non esistono soci di maggioranza, in quanto il capitale dell'associazione non è suddiviso in quote ed il voto di ogni associato vale 1.

Nelle società sportive, invece, a prendere le decisioni sono i soci che possiedono la maggioranza delle quote del capitale sociale. È importante distinguere, nelle Ssdrl, tra soci e tesserati: i primi sono coloro che possiedono le quote societarie, mentre i secondi sono soltanto i frequentatori degli impianti in uso alla società.

Come si costituisce l'associazione sportiva dilettantistica?

Per **costituire un'associazione sportiva dilettantistica** è necessario redigere l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente per iscritto.

L'atto costitutivo è l'accordo con cui più soggetti decidono di costituire l'associazione, che deve contenere la denominazione dell'ente, lo scopo (non di lucro), il patrimonio e la sede.

È necessario indicare esplicitamente che l'oggetto sociale consiste nell'organizzazione di attività sportiva dilettantistica; la stessa indicazione deve apparire anche nella denominazione o ragione sociale.

Lo statuto è invece l'atto che contiene le regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività: il suo contenuto non è totalmente libero, in quanto per le Asd sono previste delle clausole che devono essere obbligatoriamente riportate.

Una volta redatti per iscritto atto e statuto, è necessario richiedere il codice fiscale dell'associazione: la richiesta va effettuata da una persona delegata presso un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, tramite compilazione del modello AA5/6, oppure tramite raccomandata.

Ottenuto il codice fiscale, bisogna registrare atto e statuto presentando all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate:

- il modello 69 (reperibile presso il sito web dell'Agenzia delle Entrate), da compilare in duplice copia;
- due originali dell'atto da registrare o, in alternativa, un originale e una fotocopia;
- una marca da bollo da 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe (con data di



- emissione non successiva alla stipula);
- il modello di pagamento F23 per l'imposta di registro.

Come si costituisce la società sportiva dilettantistica?

Per costituire la società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata si devono seguire le stesse procedure che valgono per la costituzione di una Srl, cioè di una società a responsabilità limitata. È dunque necessaria la redazione di uno statuto e dell'atto costitutivo, assieme alla registrazione alla camera di Commercio, alla sottoscrizione del capitale sociale...Per approfondire: [Come si costituisce la Srl?](#)

Note:

[1] L. 205/2017.

[2] L. 398/1991.